

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Determinazione dirigenziale n. 2448 del 07.08.2014.: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i.. Progetto di ampliamento e ribasso delle cave Casette lotti 2-1-1°-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H1I-1L-1M-1N nel Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: ALPE S.r.l., Via Cave n. 265, 12031 - Bagnolo Piemonte. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.**

*(omissis)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

*(omissis)*

DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di ampliamento e ribasso delle cave Casette lotti 2-1-1°-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H1I-1L-1M-1N nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte di ALPE S.r.l., Via Cave n. 265, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 24 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.

DI RINVIARE il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

DI RINVIARE altresì, oltre i termini del procedimento di VIA, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di competenza del Comune di Bagnolo.

*(omissis)*

DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

*(omissis)*

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

per Il Dirigente  
Luciano Fantino

ALLEGATO 1 (*omissis*)

ALLEGATO 2 (*omissis*)